

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione (Bilancio)

12 aprile 2011

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

Relatore: On.le Marcello DE ANGELIS (PDL)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

«La V Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2699-ter e abb., recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, approvato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

il gruppo di lavoro previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non richiederà l'approntamento di dotazioni logistiche e informatiche ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente;

il costo della costituzione e della gestione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, è quantificabile, in via prudenziale, in 500.000 euro annui;

gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, relativo alla comunicazione da effettuare ai proprietari dei veicoli a motore privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, ammontano a 1.800.000 euro;

l'imputazione dell'incremento del contributo di cui all'articolo 6 deve intendersi riferito ai soli premi incassati nell'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri;

al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, il contributo di cui all'articolo 6, comma 2, dovrà essere incrementato nella misura dello 0,03 per mille per gli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, e dello 0,11 per mille per gli oneri di cui all'articolo 6, comma 2;

la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito delle imprese di assicurazione, del contributo di vigilanza determinerà effetti solo indiretti e comunque non significativi in termini di decremento del gettito d'imposta IRES;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, l'ISVAP è titolare dell'archivio informatico integrato e del connesso trattamento dei dati ed è tenuta ad affidare la gestione del suddetto archivio alla CONSAP Spa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP Spa nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1;

all'articolo 4, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: rilevamento a distanza, aggiungere le seguenti: nell'ambito di quelli di cui al primo periodo;

all'articolo 6, sostituire il comma 1, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.